

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art.7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 21/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 137711, con la quale la Sig.ra Anastasi Anna Silvana, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data 06/10/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 28585 dell'11/03/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Anastasi Anna Silvana ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 17384 del 12/04/2019, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 111503 del 03/10/2019 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/01/2020;
- VISTO il DA n. 1589 del 04/04/1985, registrato alla Corte dei Conti il 17/04/1985, reg. n. 4, fgl n. 298, con il quale la predetta dipendente a decorrere dal 04/04/1985 è stata nominata nella qualifica di Dattilografa, assumendo effettivo servizio in data 10/05/1985;
- VISTO il DDS n. 3202 del 30/06/2015 con il quale alla Sig.ra Anastasi Anna Silvana sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza mesi 5;
- VISTO il DDG n. 7428 del 27/07/2004 con il quale la Sig.ra Anastasi Anna Silvana, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che la Sig.ra Anastasi Anna Silvana alla data 15/01/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 10/05/1985 al 15/01/2020	34	8	5
Servizio riconosciuto (DDS n. 3202 del 30/06/2015)	0	5	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	1	5

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/01/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Anastasi Anna Silvana, nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li _____

- 2 DIC 2019



IL DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad interim
Pio Guida
F.to

originale agli atti d'ufficio